



AGENZIA SANNITA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE



Intelligent Energy  Europe

ASEA Spa Servizio Verifiche Impianti Termici CARTA DEI SERVIZI

Premessa

La Provincia di Benevento, nel recepire le norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, ed i regolamenti attuativi recanti le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ha avviato il servizio di verifica e controllo degli impianti termici, ai sensi della legge 10/1991 e dei relativi decreti attuativi e del Decreto Legislativo 192/05 e s.m.i., per tutti i comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.

La Provincia di Benevento ha affidato alla A.S.E.A. Spa che è una società con capitale interamente pubblico controllata dallo stesso ente, la gestione del servizio.

Ordinamento

Con la Carta dei Servizi, l'A.S.E.A. Spa si impegna a perseguire il massimo soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative degli utenti tenendo nella dovuta considerazione gli aspetti relativi: all'educazione per un uso più razionale dell'energia e per il rispetto dell'ambiente, alla salvaguardia della sicurezza degli ambienti ed all'incolumità fisica delle persone, alla conservazione di cose e beni, nonché alla tutela degli animali.

L'A.S.E.A. Spa, intende perseguire i propri obiettivi in un'ottica di tutela dei diritti dei consumatori e garantendo la qualità, l'universalità e l'economicità delle proprie prestazioni.

La «Carta della qualità dei servizi dell'A.S.E.A. Spa», rappresenta il frutto di un'intesa con le associazioni di tutela dei consumatori e contiene gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate in conformità all'art. 2 comma 461 della legge 24/12/2007 n° 244 al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti.

L'A.S.E.A. Spa, metterà a disposizione delle associazioni dei consumatori le informazioni generali legate al servizio, garantendo sempre il massimo riserbo delle attività svolte a carico dei singoli utenti, nonché le modalità per la restituzione all'utenza, dei rimborsi relativi ai corrispettivi economici erroneamente versati riferiti al servizio di verifica degli impianti termici.

Sarà inoltre cura dell'A.S.E.A. Spa, predisporre il materiale pubblicitario ed illustrativo da allestire per la campagna informativa dedicata al servizio di verifica e controllo degli impianti termici.

Lo stesso verrà messo a disposizione delle associazioni dei consumatori affinché possano pubblicizzare gli aspetti correlati al servizio.

Impianti efficienti per essere più sicuri e risparmiare

Mantenere l'impianto di riscaldamento della propria abitazione sempre efficiente ed in regola è semplice. Basta seguire le norme di gestione e manutenzione previste della legge 10/91 e dai relativi decreti attuativi, e dal decreto legislativo 192/05 e s.m.i..

Per una corretta gestione dell'impianto

Occorre conoscere il periodo dell'anno durante il quale è consentito tenere in funzione gli impianti di riscaldamento ed il numero massimo di ore al giorno previste dalla legge. Tali limiti dipendono dal clima della località dove è ubicato l'edificio e dal tipo di impianto. Per conoscere i limiti di orario ed i periodi della tua zona climatica bisogna rivolgersi al comune di riferimento. E' opportuno mantenere una temperatura media degli ambienti non superiore a 20° C (con una tolleranza di $\pm 2^\circ$ C).

Per una corretta manutenzione dell'impianto

Una volta l'anno è necessario far controllare tutto l'impianto, non soltanto la caldaia. Il manutentore, al termine del controllo, deve consegnare al responsabile dell'impianto copia della "Dichiarazione attestante il controllo tecnico dell'impianto" (Allegato G per impianti inferiori a 35 kW o Allegato F per impianti superiori a 35 kW), compilata e sottoscritta e firmata per presa visione dal responsabile.

Con le cadenze temporali indicate nell'allegato L del Decreto Legislativo 192/05 e s.m.i. occorre far controllare il rendimento di combustione dell'impianto. I valori rilevati saranno riportati sulla "Dichiarazione attestante il controllo tecnico dell'impianto (Allegato G o Allegato F) sopra richiamati.

Occorre rivolgersi sempre ad una ditta abilitata, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/01/2008 n°37 (ex legge 46/90) in vigore dal 27/03/2008, in possesso dei requisiti necessari (abilitazione lettera C e lettera E) per tutte le operazioni di controllo e manutenzione.

Il titolare, responsabile dell'esercizio e della manutenzione, ove non possiede i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di manutenzione ad una ditta abilitata, secondo quanto previsto dal D.M. n° 37, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile.

Il rispetto del periodo annuale di esercizio, l'osservanza dell'orario prescelto nei limiti della durata giornaliera consentita, ed il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti, sono obblighi la cui responsabilità è a carico del titolare o dell'occupante dell'unità abitativa.

Per ricoprire il ruolo di terzo responsabile nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti termici aventi potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, oltre al possesso dei requisiti previsti dal D.M. n° 37, la ditta di manutenzione dovrà dimostrare il possesso del patentino di abilitazione di II° grado per impianti con potenza termica nominale al focolare superiore a 232 kW, così come previsto dal D.L. vo. 152/06.

Inoltre, nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il possesso dei requisiti richiesti al terzo responsabile è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria, quali, ad esempio: l'albo nazionale costruttori (Ance), categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento; l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione Europea; la certificazione della ditta ai sensi delle norme UNI EN ISO serie 9000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati.

Conservare tutta la documentazione relativa all'impianto dell'abitazione

Il libretto di impianto aggiornato ed integrato secondo il D.M. del 17/03/2003, è la carta d'identità della caldaia. Lo stesso è diviso in due parti: la prima contiene i dati del proprietario, dell'installatore e del responsabile della manutenzione, la seconda i dati tecnici dei componenti principali costituenti l'impianto termico. E' un documento importante che va conservato con cura e che riporta, oltre alla descrizione dei principali componenti dell'impianto, il resoconto delle operazioni di manutenzione effettuate nel tempo, delle verifiche strumentali e dei controlli eseguiti da parte degli enti locali.

Il libretto di impianto, nel caso di installazione di caldaie nuove, (sia per nuovi impianti termici che per sostituzione caldaie e/o trasformazione impianti termici) deve essere compilato inizialmente dall'installatore e/o manutentore che trascriverà i parametri riferiti all'analisi di combustione che obbligatoriamente dovrà eseguire all'atto della prima accensione del generatore.

Ogni attività di manutenzione eseguita sul generatore va riportata sul libretto di impianto opportunamente controfirmata dall'installatore e/o manutentore.

Dopo la prima compilazione, ogni aggiornamento dei dati contenuti nel libretto potrà essere firmato dal responsabile dell'impianto.

Nel caso di caldaie già esistenti, il libretto di impianto, qualora smarrito, dovrà essere reperito dal responsabile dell'impianto nelle librerie specializzate o nei centri di assistenza riferiti al modello del generatore.

Il libretto di uso e manutenzione messo a disposizione dal fabbricante dell'apparecchio va conservato e/o recuperato dall'utente. Sullo stesso viene riportato, il periodo di manutenzione a cui dovrà essere sottoposto il generatore di calore.

Analogamente l'utente dovrà conservare e/o recuperare la "Dichiarazione di conformità", riferita agli impianti termici (no rete gas) costruiti dopo il 13/03/90 oppure il documento equivalente, per impianti costruiti prima di tale data (Appendice F alla norma UNI 10738) e le copie del rapporto di controllo. L'anzidetta documentazione dovrà essere rilasciata dalle ditte abilitate all'installazione e/o manutenzione dell'impianto termico.

In caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, all'onere di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche. Il proprietario al momento della consegna dell'immobile all'inquilino trasferisce ad esso tutti i documenti riferiti all'impianto termico aggiornato.

Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di riconsegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto debitamente aggiornato con gli eventuali allegati.

Eventuali anomalie o difformità tecniche rispetto alle norme vigenti, riscontrate sull'impianto termico e riconducibili alla posa dell'impianto sono da imputarsi al proprietario dell'unità immobiliare in cui l'impianto termico stesso è installato.

Garantisci sicurezza alla tua casa

Soltanto un impianto controllato e sottoposto a manutenzione da parte di personale abilitato e specializzato è sicuro.

La verifica periodica dell'impianto non può quindi essere un'operazione improvvisata svolta autonomamente o ricorrendo a persone non abilitate. Il corretto controllo della caldaia ne ottimizza il funzionamento minimizzando la possibilità di incidenti e di immissione di scarichi pericolosi all'interno dell'ambiente domestico.

Aiuti l'ambiente

Ogni caldaia per funzionare ha bisogno di scaricare i fumi della combustione nell'ambiente esterno. Oltre ad altre sostanze inquinanti questi fumi contengono anidride carbonica, uno dei principali responsabili dell'effetto serra.

Ridurre i consumi attraverso la corretta manutenzione della caldaia permette di bruciare meno combustibile (risorse naturali) e diminuire l'immissione in atmosfera dei fumi di scarico.

Risparmi denaro

Il controllo periodico effettuato sulla caldaia, da personale specializzato, la rendono affidabile ed efficiente garantendo nel contempo migliori prestazioni e minori consumi di combustibile. Questo significa risparmiare in maniera significativa sui costi relativi al riscaldamento che possono essere ulteriormente ridotti con piccole attenzioni quotidiane o, se necessario, in concomitanza di interventi di adeguamento o di ristrutturazione dell'impianto termico.

Alcuni accorgimenti importanti come: l'impostazione della temperatura interna sul termostato ambiente a circa 20°C durante le ore diurne ed a 16°C nelle ore notturne; l'installazione delle valvole termostatiche sulle singole batterie scaldanti con l'impostazione della temperatura più bassa nelle stanze da letto o negli ambienti che godono degli apporti di calore gratuito (irraggiamento solare, altri fonti di calore); l'isolamento del tetto e delle pareti della casa per ridurre le dispersioni di calore e l'installazione dei doppi vetri e delle guarnizioni alle finestre, per evitare le infiltrazioni d'aria, garantiranno un sicuro ed efficace risparmio sulla gestione dell'impianto termico.

I controlli degli impianti termici nella provincia di Benevento

Gli enti locali hanno l'obbligo di controllare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici e l'osservanza delle norme relative. Tale compito è assegnato ai Comuni con più di 40.000 abitanti e, per i restanti con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, alle Province.

L'A.S.E.A. Spa ha l'obbligo di realizzare: i controlli annui su almeno il 5% degli impianti inferiori a 35 kW per i quali è pervenuta la dichiarazione di avvenuta manutenzione, i controlli annui sugli impianti termici per i quali non risulta pervenuta la dichiarazione di avvenuta manutenzione ed i controlli sugli impianti termici con potenza superiore a 35kW.

Dichiarazione di avvenuta manutenzione

Tutti gli occupanti o i titolari di singole unità immobiliari dotate di impianti termici o di apparecchiature indicate nel D.L.vo n. 192/2005 e s.m.i., installati sul territorio provinciale, sono obbligati a trasmettere all'A.S.E.A. Spa per ciascun impianto termico, o ad essi assimilabili, presente nell'immobile, la dichiarazione di avvenuta manutenzione di impianto termico attestante il rispetto della normativa vigente, in seguito chiamata dichiarazione.

La dichiarazione, dovrà essere compilata secondo i seguenti modelli:

Allegato G del D.L.vo n. 192/2005 : rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35Kw;

Allegato F del D.L.vo n. 192/2005 : rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale 35Kw;

Rientrano nelle attività di manutenzione obbligatoria, secondo quanto stabilito dalla nuova definizione di impianto termico (D.L.vo n.311/06) gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici gli apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali e scaldacqua unifamiliari. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli stessi, al servizio della singola unità immobiliare, è maggiore o uguale a 15 kW e quindi soggetti agli obblighi che il decreto definisce.

Tariffe per la dichiarazione

La tariffa riferita alla dichiarazione di avvenuta manutenzione dell'impianto termico con potenza termica, inferiore a 35kW, secondo quanto stabilito dal Disciplinare Provinciale, è pari ad € 7.80 iva compresa.

L'iter amministrativo riferito alla dichiarazione di avvenuta manutenzione dell'impianto termico si intende rispondente alle procedure previste dal Disciplinare Provinciale quanto il modello G, disposto per la manutenzione, venga eseguito e consegnato all'organismo di controllo nel termine indicato dalla Provincia di Benevento.

Procedura per la dichiarazione

con modello "G" ministeriale normale

Il manutentore abilitato (ai sensi del D. M. del 22/01/2008 n° 37 ex 46/90) incaricato dall'utente rilascerà il rapporto di controllo tecnico (Allegato G).

L'utente verserà l'importo della tariffa di € 7,80 sul conto corrente postale n° 87535290 intestato a : A.S.E.A. S.p.a. - Causale: dichiarazione impianto termico biennio 2008/09, indicando il codice impianto.

L'utente dovrà inviare la copia "ente di controllo" del modello "G" rilasciato dal manutentore unitamente all'attestazione di versamento di € 7,80 all'A.S.E.A. Spa entro i termini di scadenza.

con modello "G" ministeriale prepagato

Il manutentore abilitato (ai sensi del D.M. del 22/01/2008 n° 37 ex 46/90) incaricato dall'utente rilascerà un rapporto di controllo tecnico (Allegato G incluso della tariffa di € 7.80). In questo caso l'importo andrà corrisposto direttamente alla ditta di manutenzione (in aggiunta al suo abituale compenso). Sarà cura della ditta di manutenzione provvedere alla consegna della copia prevista per l'ente di controllo entro il termine di scadenza.

Come e dove ritirare il Modello "G" seriale

Il Modello "G" seriale può essere ritirato presso lo sportello informativo dell'A.S.E.A. Spa sito in Via S. Massimiliano Kolbe, 24 in Benevento, esclusivamente dalle ditte abilitate secondo il D.M. del 22/01/2008 n° 37 ex Legge n.46/90, lettera C e lettera E, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto versamento eseguito sul conto corrente dell'A.S.E.A. Spa. n° 87535290 dell'importo complessivo corrispondente al numero di modelli seriali che si intende ritirare.

I modelli possono essere utilizzati solo dalla ditta che li ha effettivamente ritirati (non possono essere trasferiti tra le varie ditte).

Il numero dei modelli seriali (numerazione consecuzionale e continuativa) da ritirare va da un minimo di 10 pezzi a successivi multipli di 10.

Il ritiro dei successivi modelli è subordinata alla riconsegna dei modelli precedentemente prelevati.

L'utente dovrà pertanto corrispondere al proprio manutentore, oltre gli oneri previsti per l'attività di manutenzione, anche il rimborso della tariffa di dichiarazione di € 7,80, versata dal manutentore all'A.S.E.A. Spa al momento del ritiro dei modelli seriali.

Sarà cura del manutentore, provvedere alla riconsegna dei modelli seriali nel termine di scadenza.

Per gli utenti che hanno presentato la dichiarazione nei tempi e modi indicati, la verifica a campione sarà completamente gratuita.

Per gli utenti che non hanno presentato la dichiarazione nei termini e modi indicati, verrà eseguita l'ispezione con onere a carico degli stessi.

Gli utenti che non hanno effettuato la dichiarazione o l'hanno eseguita parzialmente (trasmissione all'A.S.E.A. Spa del solo rapporto di controllo, o della sola attestazione di versamento) ed hanno ricevuto un avviso di ispezione non potranno più consegnare la documentazione mancante.

All'utente che dimostra di aver eseguito la dichiarazione, ma non ha provveduto all'invio della stessa entro il termine di scadenza, verrà detratto l'importo della dichiarazione pari ad € 7,80 dall'importo della tariffa scaturito dall'ispezione diretta (es. € 84,00 - € 7,80 = € 76,20).

Tariffe impianti (IVA compresa) in funzione delle potenzialità:

impianti non dichiarati € 84,00;

da 35 a 50 kW € 96,00;

da 50 a 116,3 kW € 144,00;

da 116,3 a 350 kW € 192,00;

superiore a 350 kW € 252,00;

per ogni generatore esistente a servizio dello stesso impianto € 48,00;

visite a vuoto per cause non imputabili agli addetti € 7,20;

presentazione documenti eliminazione anomalie (oltre i termini previsti dal Disciplinare Provinciale) € 42,00;

seconda visita per precedenti non conformità € 42,00.

Il titolare che possiede un impianto termico fuori uso e/o disattivato deve comunicare la sua posizione all'A.S.E.A. Spa entro il termine di scadenza mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, debitamente sottoscritta, unitamente al documento di riconoscimento valido, insieme alla dichiarazione di disattivazione di impianto termico, rilasciata dalla ditta che ha eseguito i lavori, timbrata e controfirmata dal titolare della stessa.

L'A.S.E.A. Spa accerterà mediante controlli a campione sul posto la veridicità delle dichiarazioni degli utenti, ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000.

Qualora l'utente, in caso di verifica diretta, venga trovato sprovvisto della dichiarazione suddetta o per dimenticanza non ha provveduto ad inviarla all'A.S.E.A. Spa, sarà esonerato dal pagamento della tariffa corrispondente (€ 42,00) se lo stesso invierà nei dieci (10) giorni successivi alla verifica la documentazione suddetta.

Trascorso tale periodo l'A.S.E.A. Spa provvederà all'attivazione delle procedure per l'invio della seconda verifica con oneri a carico dell'utente.

Qualora alla successiva seconda verifica l'impianto risultasse nuovamente non idoneo, si attiveranno da parte della Provincia di Benevento le procedure per l'attivazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 10/91.

Quali impianti saranno verificati

Sono compresi negli impianti termici tutti gli impianti individuali, alimentati con combustibili gassosi, liquidi e solidi ubicati nei Comuni della Provincia di Benevento con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti. Non sono considerati impianti termici: le stufe, i caminetti, i radiatori individuali e gli scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli stessi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW. Superiore a tale soglia ogni singolo apparecchio, dovrà essere sottoposto a manutenzione ed agli obblighi della dichiarazione. Sono compresi nelle attività di manutenzione e negli obblighi della dichiarazione anche le caldaie alimentate a combustibile solido (legna, pellets, cippato, etc), termo stufe, stufe e termo camini.

Fino all'emanazione dei decreti attuativi sugli apparecchi alimentati con combustibili solidi non potranno essere eseguiti i controlli di efficienza energetica.

In caso di esistenza, all'interno dell'unità abitativa, di due generatori di calore, idraulicamente collegati ed insistenti sullo stesso impianto termico, anche se uno dei due è alimentato con combustibile solido (termo camini, stufe a pellets etc.) e la somma delle potenze nominali massima complessiva dei focolari sia superiore a 35 kW, dovranno attivarsi le procedure per l'espletamento della pratica ISPESL presso l'ufficio territoriale competente per le necessarie attività mirate al rilascio del libretto matricolare secondo quanto previsto dal D.M. 1.12.75.

Tale obbligo decade se l'impianto termico è stato strutturato secondo quanto previsto dalla circolare dell'ISPESL territoriale del 18/09/2006, la quale relativamente agli impianti termici strutturati con due generatori di calore di cui uno alimentato con combustibile solido e l'altro con diverso combustibile, precisa:

nel caso in cui il fluido termo vettore primario di due distinti generatori entri nell'accumulo termico senza nessun elemento divisorio, si considera la somma delle potenzialità e pertanto, in caso di superamento del valore di 35 kW, l'impianto rientra nell'obbligo previsto dal D.M. 1/12/75, tenendo conto degli aggiornamenti normativi citati.

La presenza di uno scambiatore di calore, interposto tra i due generatori, costituisce un'interruzione idraulica tra i rispettivi fluidi termo vettori e pertanto si ritiene non si debba procedere alla somma delle potenzialità.

Un impianto termico, rispondente alla circolare suddetta, che si avvale dell'utilizzo di due generatori di calore alimentati con combustibili diversi (uno alimentato con combustibile solido e l'altro con diverso combustibile) e con portata termica al focolare inferiore a 35 kW riferita al singolo generatore, non determina l'applicazione delle regole tecniche di prevenzione incendi emanate per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici, ma comporta comunque l'obbligo per entrambi i generatori, del possesso del libretto di impianto e degli altri documenti previsti dalla normativa vigente.

In fase di manutenzione ed in presenza di due generatori di calore è necessario attribuire un numero di identificazione del codice impianto, distinto per ogni apparecchiatura, da riportare sul relativo modello G.

Quindi un impianto termico strutturato con due generatori di calore dovrà avvalersi di due codici identificativi dell'impianto, rimanendo inalterati i dati anagrafici del titolare o proprietario dell'impianto termico, il domicilio, etc.

Dovranno comunque essere osservate le norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti termici, previste dalla legge 10/91 e dai relativi decreti attuativi, così come richiamate nel Disciplinare Provinciale.

I controlli

I controlli sugli impianti termici verranno effettuati dagli ispettori dell' A.S.E.A. Spa, muniti di tesserino di riconoscimento rilasciati dalla Provincia. La visita dei tecnici, da eseguirsi in presenza del terzo responsabile o del titolare dell'impianto, comporta la presa visione dei documenti relativi all'impianto di riscaldamento, il controllo dell'impianto termico sia sui generatori di calore con potenza termica nominale inferiore a 35kW che su quelli di potenza uguale o maggiore a 35 kW, l'ispezione del locale caldaia, l'efficienza energetica del

generatore (analisi di combustione), la verifica dell'avvenuta dichiarazione. Prima del controllo ogni cittadino riceverà una comunicazione scritta dove saranno indicati i modi ed i tempi previsti per l'accertamento tecnico-amministrativo.

Contenuti del controllo

L'incaricato dell'A.S.E.A. Spa verificherà:

- che il manutentore, o il terzo responsabile o il proprietario, conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione secondo le norme vigenti;
- che le modalità di conduzione dell'impianto non abbiano mutato la conformità dell'impianto stesso alle norme della sicurezza dichiarate dall'installatore nella dichiarazione di conformità (ai sensi del D.M. del 22/01/2008 n° 37 ex legge n.46/90);
- che le eventuali operazioni di manutenzione straordinaria siano state annotate sul libretto di centrale o di impianto e che sia stata rilasciata la dichiarazione di conformità, (ai sensi del D.M. del 22/01/2008 n° 37 ex legge n. 46/90), compilata in tutte le sue parti e con i riferimenti alle norme UNI e CEI applicabili;
- l'esistenza presso l'impianto del libretto di centrale o d'impianto, nonché la sua corretta compilazione. Si ricorda che il DPR 551/99, prevede che la compilazione del libretto di centrale o d'impianto deve avvenire all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto termico.
- tutti i parametri previsti nel libretto di centrale o d'impianto ed in particolare:
potenza termica al focolare, tipo di combustibile, temperatura dei fumi in uscita dal generatore (°C), temperatura aria comburente (°C), indice di fumosità di Bacharach per i combustibili liquidi, concentrazione di CO (monossido di carbonio, gas inodore e letale a concentrazioni elevate) nei fumi all'uscita del generatore, percentuale di O₂ (ossigeno) nei fumi all'uscita del generatore, perdita di calore sensibile dei fumi (%), rendimento di combustione alla potenza effettiva massima.
- lo stato delle coibentazioni sia sulle linee adduttrici del fluido termo vettore che sui condotti fumari;
- lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione riferita in particolare alla pulizia dei camini per i combustibili solidi;
- i dispositivi di regolazione e controllo;
- la taratura della strumentazione di regolazione e controllo;
- l'idoneità dei locali in cui è installato il generatore di calore;
- il sistema di aereazione dei locali in cui è installato il generatore di calore;
- nel caso di impianti centralizzati, l'esistenza del cartello indicante il periodo di funzionamento con le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

Al termine del controllo l'ispettore rilascerà un rapporto di verifica con l'annotazione delle operazioni di controllo e nel caso siano state riscontrate non conformità saranno emanate delle prescrizioni per l'adeguamento.

Non conformità

Le non conformità sugli impianti termici riscontrate dall'ispettore si possono distinguere in non conformità relative a incompleta, carente, errata o addirittura assenza di documentazione, da quelle tecniche che determinano effettivamente il livello di rischio a cui è legato l'esercizio di un impianto termico.

Si riporta di seguito l'elenco delle maggiori non conformità tecniche-amministrative ed i relativi livelli di pericolosità scaturiti dalle anomalie, riscontrabili sugli impianti termici:

Non idoneità di I° livello:

Le non idoneità di I° livello sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- Incompleta documentazione, (dichiarazione conformità, libretto di impianto e/o di centrale, libretto di uso e manutenzione);
- Mancata manutenzione programmata;
- Sistemi di termoregolazione assenti (cronotermostato ecc.)
- Apparecchi in autorimesse, in bagni o in locali diversi dalle camere da letto, ma con la presenza di un letto;

- Apparecchi a gas di tipo B in locali areati (con porte e/o finestre), con aperture di ventilazione sotto dimensionate;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale dotato di elettroventilatore (estrattore) o cappa elettrica aspirante con aperture di ventilazione sottodimensionate;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale con camino a legna o in locali comunicanti con presenza di camini a legna con aperture di ventilazione sottodimensionate;
- Rendimento di combustione inferiore al limite minimo;
- Stato della coibentazione scadente;
- Stato della canna fumaria scadente;
- Stato dei dispositivi di regolazione, controllo, intercettazione scollegati o inesistenti;
- Distacco momentaneo, rilevato al momento della verifica, delle tubazioni di mandata e di ritorno del fluido termico asservito al generatore costituente l'impianto termico al fine di ovviare l'autocertificazione e quindi farlo ricadere come apparecchio per la sola produzione di acqua calda sanitaria.
- Impianto di adduzione del combustibile deteriorato, ma non di immediato pericolo;
- Valvola di sfiato in atmosfera della rampa gas non convogliata in atmosfera;
- Valvola o apparecchiature di intercettazione manuale combustibile mancanti, inidonee o del tipo non ammesso;
- Mancanza della predisposizione per le analisi e i controlli dei fumi (ove prevista);
- Evidente difformità dell'impianto termico alla normativa di sicurezza, non provocanti situazioni di immediato pericolo;
- Locali Centrali Termiche con potenza installata superiore a 35 kW non conformi alle norme di sicurezza, ma senza presenza di materiale infiammabile e non provocanti situazioni di immediato pericolo.
- Installazione di caldaie a basamento alimentate con combustibili solidi, gassosi e/o liquidi installate in locali civili aventi potenza termica superiore a 35 kW.

Non idoneità di II° livello:

Le non idoneità di II° livello sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- Fuga sull'impianto di alimentazione del combustibile percepibile con l'olfatto;
- Apparecchi in autorimesse o in locali con pericolo d'incendio;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale dotato di elettroventilatore (estrattore) o cappa elettrica aspirante con aperture di ventilazione assenti;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale con camino a legna o in locali comunicanti con presenza di camini a legna con aperture di ventilazione assenti;
- Presenza di riflusso di fumi nell'ambiente;
- Apparecchi a gas di tipo B in locali adibiti a camera da letto;
- Apparecchi non collegati alla canna fumaria o per apparecchi di tipo B, con scarico a parete, con grave errato montaggio del terminale esterno;
- Palese e pericolosa non conformità dell'impianto termico alla normativa di sicurezza;
- Impianti alimentati a GPL con il pavimento al di sotto del piano campagna;
- Centrali termiche alimentati a GPL prive di prese d'aria e/o superficie di ventilazione e con punti di raccolta e di scarico acque sul piano pavimento;
- Accertamento in fase seconda verifica del mantenimento delle condizioni di non idoneità di uno solo degli elementi evidenziati nella verifica precedente;
- Stato del tubo metallico flessibile (tra dima caldaia e rete gas) fortemente deteriorato;
- Dispositivo di intercettazione combustibile automatica mancante o scollegato (ove previsto);
- Centrali Termiche con potenza installata superiore a 35 kW ad uso non esclusivo e con presenza di materiale infiammabile.
- Impianti termici costituiti da generatori di calore, alimentati con combustibile solido, nella cui posa non sono rispondenti alle disposizioni dell'art. 26 del D.M. 1.12.75 ed alla UNI 10412-1.

Qualora sull'impianto termico risultano Inidoneità di II° livello l'ispettore provvederà a segnalarlo immediatamente all'utente sia verbalmente che riportando sul rapporto di prova la frase "Impianto potenzialmente pericoloso - Se ne diffida l'uso".

L'A.S.E.A. Spa, provvederà a darne immediata comunicazione alla Provincia di Benevento, la quale invierà, copia del rapporto di controllo tecnico redatto dall'ispettore, controfirmato dal responsabile dell'impianto termico, al Sindaco del comune di appartenenza dell'utente, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti dell'occupante dell'unità immobiliare interessata, secondo quanto previsto dalla Circolare n°34/00 del 26/10/2000, al fine di imporre l'adeguamento dell'impianto o delle strutture murarie pertinenti l'impianto stesso.

Qualora alla successiva seconda verifica l'impianto risultasse nuovamente non idoneo, si attiveranno da parte della Provincia di Benevento le procedure per l'attivazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Il rapporto di prova costituisce supporto documentale di notifica al Responsabile dell'impianto termico dell'obbligo di eliminazione delle difformità/anomalie riscontrate nei tempi e modi di seguito specificati.

Eliminazione anomalie

Le difformità e/o anomalie dell'impianto termico riscontrate in sede d'ispezione dello stesso e riportate sul Rapporto di Prova devono essere eliminate a cura del responsabile dell'impianto entro il termine di 40 giorni dalla data dell'ispezione. Il responsabile dell'impianto dovrà trasmettere all'A.S.E.A. Spa entro 50 giorni dalla data della verifica:

- il rapporto di controllo tecnico, o copia della dichiarazione di conformità, redatti da un'impresa abilitata, attestante l'avvenuto ripristino dell'impianto nel rispetto della normativa vigente;
- copia dell'attestazione di pagamento della tariffa prevista dalla Provincia di Benevento per la presentazione del Rapporto di Controllo Tecnico per l'avvenuta eliminazione delle inidoneità;
- copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio dell'impresa abilitata attestante il possesso dei requisiti prevista dal D.M. del 22/01/2008 n° 37 ex legge n.46/90).

Per gli interventi di maggiore entità, non contemplati nelle inidoneità elencate nel precedente articolo quali:

canne fumarie:

- costruzione ex novo di canne fumarie singole o collettive secondo il metodo previsto dalle norme UNI 9615-2, UNI 10640, UNI 10641;
- adeguamento di generatori murali esistenti con scarico diretto in atmosfera, alle norme UNI-CIG 7129/01, preesistenti alla data di entrata in vigore delle norme attuali;
- installazione di canne fumarie, singole, collettive e/o ramificate, per adeguamento di generatori di calore individuali, con scarico diretto in atmosfera, installati dopo l'entrata in vigore del DPR 412/93.

adeguamenti centrali termiche:

per adeguamenti si intendono tutte quelle attività ed operazioni atte a ricondurre gli impianti termici, aventi potenzialità superiore a 35 kW, secondo le norme vigenti ed in particolar modo: legge 10/91, DPR 412/93, DPR 551/99, D. L. vo 192/05. D. L. vo 311/06; CEI 64/2 IV ediz.; D.M.10/03/98; D.M. 12/04/96; D.M. del 22/01/2008 n° 37 ex legge n. 46/90; UNI 9615-2; D.M. 28/04/05; UNI 10412-1 e tutte le altre norme che regolamentano l'installazione e la manutenzione di apparecchi predisposti per il riscaldamento di ambienti sia essi alimentati a gas, a gasolio che a combustibile solido.

adempimenti legislativi:

attività propedeutiche necessarie per il rilascio di : concessioni, autorizzazioni, esame progetti, mirate al rilascio del libretto matricolare da parte dell' ISPEL territoriale per impianti superiori a 35 kW, nonché per il rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del locale Comando dei Vigili del Fuoco per gli impianti superiori a 116 kW.

I tempi stabiliti per il risanamento di impianti termici rientranti nelle casistiche sopra evidenziate saranno di 110 gg. (centodieci giorni) solari a partire dalla data dell' ispezione per gli interventi di natura tecnica, con concessione di altri 30 gg. (trenta giorni) solari per la definizione della pratica ed l'ottenimento ed il rilascio di documenti da parte degli enti di controllo.

Qualora l'impianto, superiore a 35 kW, all'atto dell'ispezione non rivela carenze tecniche ma bensì solo documentale secondo quelli che sono gli obblighi da soddisfare presso gli organi di controllo (ISPEL e Vigili del Fuoco) saranno considerati 60 gg. (sessanta giorni) solari sempre dalla data dell'ispezione.

Per la sostituzione dei generatori di calore secondo quanto previsto dalla legge 10/91 e dal D. L. vo. 192/05 e s.m.i. sono previsti 300 gg. solari a partire dalla data dell'ispezione.

Per gli interventi di maggiore entità entro e non oltre i termini sopra elencati, il Responsabile dell'impianto dovrà inviare all'A.S.E.A. Spa:

il rapporto di controllo tecnico, o copia della dichiarazione di conformità, redatti da un'impresa abilitata, attestante l'avvenuto ripristino dell'impianto nel rispetto della normativa vigente;

- copia dell'attestazione di pagamento della tariffa prevista dalla Provincia di Benevento per la presentazione del Rapporto di Controllo Tecnico per l'avvenuta eliminazione delle inidoneità;

- copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio attestante il possesso dei requisiti dell'impresa abilitata prevista dal D.M. del 22/01/2008 n° 37 ex legge n. 46/90).

In tutti i casi di trasformazione, ampliamento o adeguamento parziale o totale dell'impianto termico dovrà essere inoltre fornita copia della dichiarazione di conformità prodotta dall'impresa che ha eseguito i lavori. Parte delle dichiarazioni ricevute saranno soggette a controllo a campione.

In caso di mancata trasmissione della documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo ripristino dell'impianto termico a norma di legge, nei modi e termini prestabiliti, l'A.S.E.A. Spa provvederà ad effettuare un ulteriore controllo, con onere a carico del Responsabile dell'impianto, riferito alla tariffa prevista per le seconde visite a fronte di non conformità individuate in precedenza.

Qualora venga accertato che il responsabile dell'impianto termico non abbia provveduto a ripristinarlo alle condizioni di legge, l'A.S.E.A. Spa provvederà a darne immediata comunicazione alla Provincia di BENEVENTO che si attiverà presso il comune di appartenenza dell'utente per l'adozione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni da parte dell'utente entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria prevista dalla legge 10/91.

Relazioni con il pubblico

Per facilitare il colloquio con l'utenza, l' A.S.E.A. Spa ha attivato un Numero Verde gratuito **800.537.692** ed una linea telefonica rispondente al numero 0824/35.12.35 entrambi attivi nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

A disposizione dell'utenza è inoltre attivo un fax rispondente al numero **0824/315072** o l'indirizzo e-mail: verificaimpianti@aseaenergia.eu.

Al call-center si può telefonare per qualsiasi tipo di informazione o chiarimenti, per lamenti, per denunciare anomalie o errori relativi allo svolgimento del servizio.

Qualità del servizio

L'A.S.E.A. Spa possiede i requisiti previsti dall'Allegato I del DPR 551/99.

Il servizio direttamente rivolto all'utenza, considerata la tipicità e l'elevata specificità degli argomenti relativi al servizio, si avvale di personale amministrativo con spiccate qualità e capacità gestionali nonché di personale tecnico qualificato (ispettori).

Tutto il personale non esegue attività professionale legata all'installazione ed alla manutenzione dell'impiantistica termica.

Le ispezioni sono effettuate giornalmente dagli ispettori seguendo la programmazione: stesso quartiere, stessa via, stesso condominio ecct).

Al termine di ogni ispezione verrà rilasciato un verbale firmato dall'ispettore e controfirmato dal responsabile dell'impianto sul quale verranno annotati anche le eventuali prescrizioni del caso.

Operatività e procedure

L'A.S.E.A. S.p.a. deve comunicare agli utenti i tempi e le modalità per l'esecuzione dei controlli secondo le seguenti procedure:

- per mezzo di comunicazione scritta all'utente da far pervenire con almeno 15 giorni in anticipo rispetto alla data prevista di visita;
- per mezzo di accordi diretti o telefonici di cui si dovrà mantenere traccia scritta;
- altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi, di cui si dovrà mantenere traccia scritta.

L'A.S.E.A. S.p.a. dovrà inoltre impegnarsi a differire la data programmata di verifica qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o telefonicamente. In questo caso si programmerà, una nuova data, per la verifica, con preavviso di 7 giorni.

Quando, pur rispettando la presente procedura, l'A.S.E.A. S.p.a. incaricata ai controlli non può procedere alla esecuzione della verifica, per cause ad essa non imputabili, il preavviso all'utente dovrà essere reiterato almeno una volta, tramite lettera raccomandata A.R. o altra forma che possa dimostrare per iscritto l'effettiva ricezione dell'ulteriore preavviso da parte dell'utente.

In questo caso non sono più accettate richieste di modifica della data prevista.

La documentazione relativa all'attività di programmazione delle verifiche è a disposizione della Provincia di Benevento presso la sede dell'A.S.E.A. S.p.a.

L'A.S.E.A. S.p.a. provvederà a segnalare alla Provincia di Benevento la mancata verifica, non effettuata per cause a se non imputabili, con periodicità mensile, indicando i tempi e le modalità di preavviso all'utente, per i provvedimenti del caso.

Nel caso in cui dopo aver ricevuto il secondo avviso trasmesso dall'A.S.E.A. Spa, con raccomandata A/R, il responsabile dell'impianto termico (proprietario, inquilino, occupante a qualsiasi titolo) non consenta l'ispezione, (diniego di accesso), verrà redatto dall'ispettore il rapporto di controllo tecnico che sarà inviato al competente Sindaco, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, al fine di consentire l'accesso presso l'unità immobiliare interessata dall'ispezione.

Analogamente si attiverà al responsabile dell'impianto termico (proprietario, inquilino, occupante a qualsiasi titolo) nel caso in cui dopo aver ricevuto il secondo avviso trasmesso dall'A.S.E.A. Spa, con raccomandata A/R, risulti assente nelle fasce orarie previste per l'ispezione, in esso indicato.

Il responsabile dell'impianto termico, titolare e/o occupante dell'appartamento dissenziente oltre a rendersi perseguibile delle responsabilità penali per il reato di cui all'art. 340 del C. P. (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica) si renderà responsabile, qualora sia accertato che l'impianto termico non risponda ai requisiti previsti dalle norme tecniche, dell'applicazione da parte dell'Ente a suo carico, delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Soddisfazione dell'utente

Per cercare di migliorare il servizio sarà predisposto un sistema di valutazione del servizio in base alle osservazioni, rimostranze, proteste e consigli dell'utente o dei manutentori e installatori.

Tale sistema di valutazione si basa sul rilevamento delle segnalazioni, l'elaborazione tecnico statistica delle stesse e sull'approntamento delle azioni correttive per eliminare eventuali anomalie e/o distorsioni e per migliorare il servizio reso.

Ai sensi dell'art. 2 comma 461 della L. 244/07 annualmente l'A.S.E.A. Spa istituirà una commissione paritetica con le associazioni dei consumatori firmatarie la presente Carta dei servizi al fine di verificare gli standard di qualità del servizio reso in contraddittorio con i rappresentanti delle associazioni firmatarie e di un rappresentante della Provincia.

Le verifiche avranno ad oggetto i seguenti momenti del servizio reso:

- informazione sulla dichiarazione di avvenuta manutenzione
- sulla periodicità
- sulle tempistiche
- sulle modalità
- costi per il cittadino:
- per autocertificazione
- per verifica su impianti non autocertificati
- modalità per contattare cittadini
- comportamento pianificatori al telefono
- professionalità pianificatori al telefono
- modalità delle verifiche
- comportamento verificatori
- professionalità verificatori
- chiarezza ed esaustività sugli aspetti tecnici e non
- supporto telefonico post verifica
- comportamento operatori
- professionalità operatori
- chiarezza su eventuali adeguamenti prescritti
- tempistiche di adeguamento
- adeguamento impianto
- adeguamento documenti

Rimborsi

Qualora risultino pagate cifre indebite e/o in caso di errori si può ottenere il rimborso semplicemente facendone richiesta presso lo sportello aperto al pubblico dell'A.S.E.A. Spa sito in Via San Massimiliano Kolbe n° 24 in Benevento previa attivazione delle procedure applicative previste.

Qualora l'utente ritenga che la prestazione di verifica non sia stata esaustiva o addirittura carente o parziale dovrà darne comunicazione all'amministrazione dell'A.S.E.A. Spa che provvederà ,dopo un riscontro oggettivo, ad eseguire gratuitamente una nuova verifica.

Il verificatore nello svolgimento del suo lavoro rispetterà le indicazioni previste e stabilite nella norma UNI 10389 art. 4 comma 4.1.2. e pertanto non potrà incorrere in manomissioni accidentali volontarie sull'impianto termico. Eventuali danni scaturiti da azioni involontarie che possano manomettere il normale funzionamento dell'impianto, opportunamente ed immediatamente dimostrati dal responsabile dell'impianto termico in sede di sopralluogo, saranno ricondotte a carico dell'A.S.E.A. Spa.

Conciliazione

Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti, il tentativo di conciliazione sarà espletato presso la sede dell'A.S.E.A. Spa, mediante la costituzione di una commissione paritetica, costituita da un singolo membro in rappresentanza delle parti interessate quali: Settore Mobilità ed Energia della Provincia di Benevento, Associazioni dei Consumatori, Associazioni di Categoria, Agenzia A.S.E.A. Spa.

La commissione, così costituita, sarà presieduta dal Presidente dell'A.S.E.A. Spa o suo delegato.

La commissione svolgerà i propri compiti nel rispetto del Disciplinare Provinciale predisposto per il servizio, della presente Carta dei Servizi, nonché in base ai principi di correttezza, trasparenza ed equità.

Definizioni

Edificio è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno: la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici: il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti;

Sistema di condizionamento d'aria e il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria;

Generatore di calore o caldaia e il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termo vettore il calore prodotto dalla combustione;

Valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

Climatizzazione invernale o estiva è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;

Conduzione è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto termico, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort;

Controlli sugli edifici o sugli impianti sono le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;

Esercizio e manutenzione di un impianto termico è il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo;

Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo: sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;

Impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;

Ispezioni su edifici ed impianti sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti altamente qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

Manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

Manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

Occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici;

Potenza termica utile di un generatore di calore è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

Potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;

Potenza termica del focolare (in seguito, potenza dell'impianto termico) di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

Proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico: nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nei casi di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;

Rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: 10 MJ = 1 kWh;

Rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

Ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore: rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

Sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore al 10% della potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;

Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, e delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;

Manutenzione ordinaria di edifici: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all'organismo edilizio;

Manutenzione straordinaria di edifici: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modificazioni alle distrazioni d'uso;

Ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedimentazione e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

Valori di riferimento: valore standard di legge o calcolato, da confrontare con una valutazione standardizzata;

Potenza nominale utile di un impianto di climatizzazione estiva: la potenza termica massima specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata al fluido termo vettore in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore.

Benevento li 30/10/2008

Provincia di Benevento, Piazza Castello (BN);
Il Presidente Prof. Aniello Cimitile

ASEA S.p.a S.I.T. Via S. Massimiliano Kolbe, 24 (BN);
Il Presidente Calzone Antonio

Federconsumatori Via XXV Luglio n. 27, (BN);
Il Presidente Vincenzo Mucci

M.to Difesa del Cittadino, V.le P.pe di Napoli, 48 (BN);
Il Presidente Francesco Luongo

Lega Consumatori, Viale Mellusi n. 68, (BN);
Il Presidente Raffaele Ascione

Cittadinanza attiva, Viale Atlantici, n 14 (BN);
Il Presidente Rolando di Bernardo